



Proposta di legge n. 344/10[^]
di iniziativa del consigliere regionale M. Mirabello recante:

**“Norme in materia di distretti turistici regionali, “zone a burocrazia zero”
e nautica da diporto. Modifiche alla l.r. 8/2008”.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente progetto di legge intende introdurre nella legislazione regionale i c.d. Distretti Turistici Regionali, mutuandoli dalla più recente legislazione nazionale (comma 7 articolo 3 decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 - convertito con modificazioni con la Legge 12 luglio 2011 n. 106) e adattandoli alle diverse esigenze e competenze regionali.

Nello specifico l'articolato che segue, dopo l'enunciazione di principi e finalità (art. 1), fissa le procedure per l'individuazione dei Distretti Turistici Regionali (artt. 2 e 3). Vengono, inoltre, specificati gli interventi a sostegno degli stessi Distretti (art. 4); introdotte, nell'ambito delle competenze regionali e di concerto con i Ministeri competenti, le "zone a burocrazia zero" (art. 5) e, allo scopo di incentivare ancora l'attrattività turistica dei comuni costieri, inserita una norma (art. 6) per facilitare la realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale.

Il Progetto di Legge interviene poi sulla Legge regionale 5 aprile 2008 n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale) abrogando i Sistemi Turistici Locali, organizzati su base provinciale e ormai superati dallo svuotamento delle competenze dell'ente intermedio, e assegnando, nell'ambito del Piano di sviluppo turistico, carattere prioritario agli interventi proposti dai Distretti Turistici Regionali.

E' infine previsto il riconoscimento, ex lege, dei Distretti Turistici istituiti con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, con Legge 12 luglio 2011 n. 106.

Per concludere, al di là dei seppur importanti aspetti tecnici, appare opportuno sottolineare come l'approvazione del progetto di legge di istituzione dei Distretti Turistici Regionali rappresenterebbe un'innovazione importante nel quadro della programmazione turistica regionale. Ciò in ragione del fatto che si opererebbe un capovolgimento nel sistema di programmazione che non partirebbe più dalle istituzioni pubbliche (le province negli STL) ma dalle imprese, anzi dalle imprese associate. Imprese che avranno, dunque, non solo la necessità di aggregarsi, ma anche l'interesse a farlo, ad organizzarsi in reti, in associazioni, di fare sistema, costruendo finalmente un quadro omogeneo dell'accoglienza turistica che sappia fare massa critica nei confronti dei grandi tour operators.

La Regione, d'altro canto, insieme alle altre istituzioni pubbliche, avrà finalmente l'opportunità di discutere dei problemi del territorio in maniera omogenea e non più parcellizzata come accaduto finora.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge contiene esclusivamente norme di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale “Norme in materia di Distretti Turistici, Zone a burocrazia zero e nautica da diporto”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale”, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	L’articolo non produce spese in quanto definisce i principi e le finalità dei distretti e attribuisce alla Regione un ruolo di promozione e riconoscimento			0
Artt. 2 e 3	Gli articoli 2 (Individuazione dei Distretti Turistici) e 3 (Protocollo d’Intesa) definiscono termini, procedure e modalità per l’istituzione dei Distretti Turistici ponendo a carico dell’ente individuato quale capofila gli eventuali oneri;			0
Art. 4	L’articolo contiene disposizioni di carattere ordinamentale in quanto assegna alla Regione un ruolo di promozione che non prevede alcun nuovo onere a carico del bilancio regionale.			0
Art. 5	L’articolo 5 non genera			0

	oneri ma si limita a riservare alla Regione un ruolo di programmazione, promozione e coordinamento;			
Art. 6	L'articolo 6 assegna al Distretto, di concerto con Regione e Agenzia del Demanio, la realizzazione di pontili galleggianti. Da tale articolo non discendono oneri a carico del bilancio regionale in quanto la Regione non partecipa economicamente alla realizzazione di pontili galleggianti ed esclude nuovi oneri a carico del bilancio regionale.			0
Artt.7 e 9	gli Articoli 7 (Piano di Sviluppo Turistico e Piano esecutivo annuale - Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8) e 9 (Modifiche Legge regionale 5 aprile 2008 n. 8) contengono norme che modificano la legge regionale n. 8 del 2008, abolendo i Sistemi Turistici locali e non intaccando in alcun modo la dotazione finanziari già prevista.			0
Art. 8	l'Articolo 8 si limita a riconoscere ex lege il Distretto istituito con decreto dal MIBACT.			0
Art. 10	L'articolo 10 introduce le disposizioni transitorie, stabilendo che nelle more dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le norme relative ai sistemi			0

	turistici locali di cui alla l.r. n.8-2008. La disposizione non produce oneri a carico del bilancio regionale.			
Art. 11	L'articolo 11 disciplina la clausola d'invarianza finanziaria prendendo atto che dall'applicazione della presente legge non derivano oneri nuovi o maggiori a carico del bilancio regionale. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0
Art. 12	L'art. 12 disciplina l'entrata in vigore della presente proposta di legge. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili, accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (Programma U.20.03 - capitolo U0700110101) di parte capitale (Programma U.20.03 - capitolo U0700120101);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma, inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
.....				
Totale				

Criteri di qualificazione degli oneri finanziari:

Tale previsione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto contiene norme di caratteri ordinamentale.

Nello specifico:

l'Articolo 1 (Principi e finalità), definisce i principi e le finalità dei distretti e attribuisce alla Regione un ruolo di promozione e riconoscimento;

gli Articoli 2 (Individuazione dei Distretti Turistici) e 3 (Protocollo d'Intesa) definiscono termini, procedure e modalità per l'istituzione dei Distretti Turistici ponendo a carico dell'ente individuato quale capofila gli eventuali oneri;

l'Articolo 4 (Interventi a sostegno dei Distretti Turistici) assegna alla Regione un ruolo di promozione che non prevede alcun nuovo onere a carico del bilancio regionale;

l'Articolo 5 (Zone a burocrazia zero) riserva alla Regione un ruolo di programmazione, promozione e coordinamento;

l'Articolo 6 (Nautica da diporto) assegna al Distretto, di concerto con Regione e Agenzia del Demanio, la realizzazione di pontili galleggianti. Da tale articolo non discendono oneri a carico del bilancio regionale in quanto la Regione non partecipa economicamente alla realizzazione di pontili galleggianti ed esclude nuovi oneri a carico del bilancio regionale;

gli Articoli 7 (Piano di Sviluppo Turistico e Piano esecutivo annuale - Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8) e 9 (Modifiche Legge regionale 5 aprile 2008 n. 8) contengono norme che modificano la la Legge regionale n. 8 del 2008, abolendo gli STL e non intaccando in alcun modo la dotazione finanziari già prevista;

l'Articolo 8 (Distretti turistici istituiti ai sensi dell'art. 3, c. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, con L. 12 luglio 2011 n. 106) si limita a riconoscere ex lege i Distretti istituito con decreto dal MIBACT.

**Norme in materia di distretti turistici regionali, "zone a burocrazia zero" e nautica da diporto.
Modifiche alla l.r. 8/2008.**

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), e della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale) per come modificata della presente legge, promuove l'istituzione di distretti turistici regionali.

2. I distretti turistici regionali hanno l'obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica in ambito nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori dello stesso distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Art. 2
(Individuazione dei distretti turistici regionali)

1. I distretti turistici regionali sono istituiti su specifica richiesta di enti locali, reti di imprese turistiche o di associazioni di imprese turistiche o di società di distretto rurali che si occupano di tematiche strategiche di sviluppo riconosciute dalla Regione.

2. I distretti turistici regionali comprendono aree geograficamente omogenee. Per ogni distretto turistico è richiesta la partecipazione di almeno tre comuni con capacità di ospitalità turistica non inferiore a cinquecento posti letto.

3. L'istituzione dei distretti turistici regionali comprende le seguenti fasi:

a) costituzione del gruppo di partenariato pubblico-privato formato da comuni, unioni di comuni, province, città metropolitane, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, associazioni di categoria, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, imprese ed associazioni turistiche, pro loco, reti di impresa, distretti rurali, con individuazione di un ente capofila scelto tra i soggetti pubblici aderenti;

b) sottoscrizione di un protocollo d'intesa, approvato dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti;

c) indizione da parte dell'ente capofila individuato ai sensi dell'articolo 3 e d'intesa con il dipartimento regionale competente in materia di turismo di una conferenza dei servizi decisoria semplificata, ex articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzata alla delimitazione territoriale del distretto turistico regionale;

- d) approvazione da parte dell'ente capofila, in caso di conclusione positiva della conferenza di cui alla lettera c), della proposta di delimitazione territoriale del distretto turistico regionale;
- e) approvazione definitiva con delibera di Giunta regionale.

Art. 3
(Protocollo d'intesa)

1. Il protocollo di intesa di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), contiene:
 - a) l'individuazione, tra i soggetti pubblici aderenti, dell'ente capofila del partenariato e del distretto con responsabilità dell'iter amministrativo;
 - b) le linee progettuali del distretto turistico regionale con le ricadute di ordine burocratico, fiscale e imprenditoriale che ne derivano.

Art. 4
(Interventi a sostegno dei distretti turistici regionali)

1. Nell'ambito dei distretti turistici regionali, la Regione può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri finanziari, d'intesa con i ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, progetti pilota al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni volte a:
 - a) riqualificare le aree del distretto;
 - b) realizzare opere infrastrutturali;
 - c) realizzare periodici programmi di aggiornamento professionale del personale;
 - d) promuovere l'introduzione di nuove tecnologie.

Art. 5
(Zone a burocrazia zero)

1. La Regione nell'ambito dei distretti turistici regionali, nei limiti delle proprie competenze, promuove, anche d'intesa con i ministeri competenti, l'istituzione di "zone a burocrazia zero".

Art. 6
(Nautica da diporto)

1. I distretti turistici regionali, di concerto con la Regione e l'Agenzia del demanio e alla luce delle semplificazioni introdotte dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 2011 n. 106, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da

diporto), allo scopo di incentivare l'attrattività turistica nei propri territori, concorrono, unitamente ai comuni dello stesso distretto a ciò vocati, alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale.

Art. 7

(Piano di sviluppo turistico e Piano esecutivo annuale – l.r.8/2008)

1. La Regione, in sede di redazione e di aggiornamento del Piano di sviluppo turistico e del Piano esecutivo annuale di cui agli articoli 3 e 4 della l.r.8/2008, assume come prioritari gli interventi proposti all'interno dei distretti turistici regionali istituiti o riconosciuti ai sensi della presente legge.

Art. 8

(Distretti turistici istituiti ai sensi dell'art. 3, c. 4, d.l.70/2011)

1. È inoltre riconosciuto quale distretto turistico regionale, il distretto turistico “Altopiano della Sila” istituito con decreto numero 595 del 29 dicembre 2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.l.70/2011.

Art. 9

(Modifiche alla l.r.8/2008)

1. Sono apportate le seguenti modifiche alla l.r. 8/2008:

- a) al comma 3 dell'articolo 3, le parole “Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6” sono sostituite dalle parole “dai distretti turistici regionali”;
- b) all'articolo 5 le parole “Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6” sono sostituite dalle parole “dai distretti turistici regionali”;
- c) gli articoli 6 e 7 sono abrogati;
- d) al comma 2 dell'articolo 8, le parole “Sistemi Turistici Locali” sono sostituite dalle parole “distretti turistici regionali”;
- e) al comma 2 dell'articolo 9, le parole “Sistemi Turistici Locali (STL)” sono sostituite dalle parole “distretti turistici regionali”;
- f) al comma 1 dell'articolo 14, le parole “sistema locale” sono sostituite dalle parole “distretto turistico regionale”;
- g) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15, le parole “Sistema Turistico Locale” sono sostituite dalle parole “distretto turistico regionale”.

Art. 10
(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'attuazione della presente legge continuano a trovare applicazione le norme relative ai sistemi turistici locali di cui alla l.r. 8/2008.

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.